

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato)</i> .....	106
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Emendamenti al nuovo testo C. 4663 Biasotti (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
--	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia .....	102
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05991 Ria ed altri: Problematiche relative al fenomeno dell'usura .....	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-05992 Samperi ed altri: Sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia ...	103
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-05993 Palomba: Problematiche connesse alla carenza di organico presso il tribunale di Nuoro .....	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-05994 Contento: Sulla carenza di personale presso la procura della Repubblica di Pordenone .....	103
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	116
5-05995 Lussana: Sulla concessione del regime di semilibertà a favore di Marino Occhipinti in relazione alle esigenze di tutela delle vittime dei reati .....	103
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	117

##### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sull'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	104
---	-----

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Squadre investigative comuni sovranazionali.**  
**C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 gennaio 2012.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 1*). Precisa come la proposta tenga conto di quanto emerso nelle audizioni e come la stessa possa rappresentare un'utile base per il prosieguo della discussione. Tra le principali modifiche segnala, in particolare, la più netta definizione della procedura attiva e di quella passiva; l'eliminazione dai presupposti per l'attivazione delle squadre investigative della sussistenza di « indagini collegate »; la previsione di strumenti di raccordo qualora vi siano più procuratori della Repubblica competenti; l'estensione del termine massimo di durata delle squadre a due anni, per equipararlo a quello delle indagini preliminari.

Ritiene inoltre che, a completamento del ciclo di audizioni, sarebbe utile sentire il consigliere Eugenio Selvaggi, capo dell'ufficio per il coordinamento delle attività internazionali del Ministero della giustizia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) pur ritenendo che lo spirito dei provvedimenti sia condivisibile e che il lavoro svolto dal relatore sia lodevole, ritiene che la proposta di testo unificato preveda delle procedure più complesse e meno snelle di quelle contenute nel testo licenziato dal Senato. Ritiene

quindi la Commissione debba riflettere sull'opportunità di migliorare il testo del Senato, ma senza inficiarne l'efficacia.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, precisa come la proposta di testo unificato si limiti a regolamentare una serie di situazioni che non sono prese in considerazione dal testo del Senato e che tuttavia potrebbero porsi quali ostacoli alla costituzione e al funzionamento delle squadre investigative comuni sovranazionali. Si tratta, in sostanza, di una normativa più completa e non più complessa.

Manlio CONTENUTO (Pdl) non condivide la soppressione del riferimento al necessario collegamento con indagini in corso di svolgimento presso altri Stati, poiché considera che questo sia un presupposto ineludibile per la costituzione delle squadre. Sottolinea inoltre come non si possa pensare che la costituzione delle squadre non comporti dei costi e come ciò possa rendere opportuno prevedere che la richiesta sia sempre e comunque sottoscritta dal procuratore capo dell'ufficio. Auspica inoltre che si possano prevedere procedure snelle e semplici.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi per avere sollevato dei rilievi di sicuro interesse e dei quali terrà certamente conto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che sia senz'altro utile l'audizione del consigliere Selvaggi, ricordando come sul punto la decisione sarà assunta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.**

**C. 3722 Bernardini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'11 ottobre 2011*).

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, sottolinea come lo scopo del provvedimento sia quello di estendere il potere di sindacato ispettivo negli istituti penitenziari anche al presidente della provincia, all'assessore provinciale delegato, al sindaco e all'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario. Ricorda come non sia stato possibile il trasferimento dell'esame alla sede legislativa e come il gruppo della Lega si sia opposto sin dall'inizio. Sottolinea, peraltro, come un analogo proposta di legge a prima firma Realacci fu approvata nella XIV legislatura alla Camera, con una maggioranza trasversale e l'astensione della Lega.

Osserva come alla proposta di legge in esame siano stati presentati emendamenti solo dal gruppo della Lega e, con suo grande stupore e disappunto, dal gruppo del PD. Sottolinea, in particolare, come l'emendamento 1.1, sottoscritto anche dal rappresentante del gruppo del PD in Commissione Giustizia, onorevole Ferranti, abbia un contenuto sostanzialmente demolitorio del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) precisa come la proposta di legge sia condivisa nella sostanza e come, nel corso del dibattito, siano emerse perplessità ed esigenze che si sono concretizzate nella presentazione di emendamenti. Rileva come ciò sia del tutto normale nella fisiologica dinamica di un'attività parlamentare che si svolge nell'ambito di un regime democratico. Precisa, inoltre, come l'emendamento 1.1 abbia uno scopo migliorativo del testo e, in particolare, si basi sulla considerazione che al sindaco possa essere attribuita il potere di accedere liberamente alle carceri, purché la finalità dell'accesso sia connessa all'esercizio delle sue competenze e funzioni tipiche. Osserva, inoltre, come il sindaco abbia poteri in materia

sanitaria solo in casi emergenziali. Dichiaro comunque la disponibilità propria e della collega Samperi a migliorare la formulazione della proposta emendativa.

Guido MELIS (PD) dichiara di non rilevare vistose contraddizioni tra il testo del provvedimento e l'emendamento Samperi 1.1.

Angela NAPOLI (FLpTP) dichiara di essere contraria alla proposta di legge in esame e di condividere gli emendamenti presentati dall'onorevole Nicola Molteni, che chiede di sottoscrivere.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che sia necessario analizzare la *ratio* dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario e domandarsi per quale motivo il legislatore abbia attribuito il potere al sindacato ispettivo ad alcune figure e non ad altre. In tale contesto, la legittimazione del sindaco può apparire contraddittoria e anomala. Sembrerebbe invece del tutto razionale l'estensione ai parlamentari europei. Ritiene inoltre che l'emendamento Samperi 1.1 non abbia una formulazione chiara, dalla quale sia dato evincere con chiarezza la portata applicativa.

Manlio CONTENTO (PdL) evidenzia preliminarmente come il decreto-legge cosiddetto « svuota carceri », attualmente all'esame del Senato, intervenga nella stessa materia e preveda l'estensione del potere di sindacato ispettivo negli istituti penitenziari ai parlamentari europei.

Rileva quindi come l'estensione di tale potere ai presidenti delle province non appaia fondato su alcuna plausibile giustificazione. Per quanto concerne il sindaco, ritiene corretto che l'accesso avvenga previa autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ricorda come il proprio gruppo avesse dato l'assenso al trasferimento alla sede legislativa. Conferma quindi di condividere il provvedimento e sottolinea come, se si riconosce al sindaco un ruolo di rappresentanza della

comunità di un determinato territorio, non si può negare allo stesso l'attribuzione in via generale di un potere di sindacato ispettivo nelle carceri che insistono su quel territorio. Il sindaco, inoltre, non è una autorità sanitaria per i soli provvedimenti di emergenza, ma ha delle competenze generali in materia. Esprime perplessità che il potere di sindacato ispettivo possa essere attribuito al presidente della provincia o all'assessore delegato dal sindaco.

Nicola MOLTENI (LNP), dopo aver preso atto con favore della volontà dell'onorevole Angela Napoli di firmare il suo emendamento, rileva come dal dibattito, evidentemente stimolato anche dagli emendamenti soppressivi presentati dalla Lega, emerga che il provvedimento in esame non è in grado di raccogliere un'ampia condivisione.

Marilena SAMPERI (PD) precisa come il proprio emendamento 1.1 fosse animato dalla preoccupazione di garantire ai sindaci un potere ispettivo strettamente connesso alle loro funzioni tipiche. Dichiarò comunque di essere disponibile ad apportare eventuali modifiche.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, dopo avere chiarito che il provvedimento si riferisce solo ai sindaci dei comuni nei quali si trovano gli istituti penitenziari, dichiara di essere contraria alle prospettate impostazioni limitative di una piena attribuzione al sindaco del potere in questione. Ricorda come il potere di sindacato ispettivo nelle carceri sia per legge finalizzato alla verifica delle condizioni di detenzione e come tale potere sia perfettamente compatibile con le funzioni tipiche del sindaco. Non avrebbe quindi alcun senso prevedere l'autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) rilevando come l'emendamento presentato dal gruppo del Pd non sembri in sintonia con la *ratio* dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, che connette la facoltà di visitare le carceri senza previa autorizza-

zione all'esercizio di una funzione ispettiva volta a verificare le concrete condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari. Occorre quindi verificare se tale funzione debba essere esercitata anche dai sindaci e dagli altri soggetti richiamati dalla proposta di legge in esame secondo le competenze ad essi riconosciute dalla legge.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), pur condividendo in massima parte le iniziative dell'onorevole Bernardini, dichiara la propria contrarietà alla proposta di legge in esame che in alcun modo è diretta a migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Si tratterebbe di una proposta manifesto del tutto inutile, in quanto in realtà l'ordinamento già fornisce tutti gli strumenti necessari affinché la condizione dei detenuti sia conoscibile all'esterno delle carceri e conseguentemente, in caso di violazioni della legge, possano queste essere perseguite dalla magistratura.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la posizione della relatrice sia poco chiara, in quanto anziché svolgere un ruolo di sintesi delle diverse posizioni emerse in Commissione sembra contrapporsi in maniera assoluta non solo alle posizioni radicalmente contrarie alla proposta di legge ma anche a quelle che sono dirette, almeno secondo coloro che le propugnano, a migliorare tale testo, come ad esempio l'emendamento presentato dal suo gruppo. Dichiarò comunque di essere pienamente disponibile a modificare tale emendamento tenendo conto dei rilievi che dovessero emergere nel corso dell'esame sempre nell'ottica di ancorare la facoltà del sindaco di visitare le carceri a quelle che sono le proprie competenze.

Guido MELIS (PD), dopo aver sottolineato come il dibattito che si sta sviluppando sul testo in esame sia di sicuro interesse avendo come sfondo la drammaticità della cosiddetta questione delle carceri, rileva che la funzione esercitata dai parlamentari che visitano le carceri è volta a verificare che lo stato di detenzione non

determini in concreto delle violazioni dei diritti umani. Questa funzione non può essere riconosciuta anche al sindaco, le cui competenze riguardano piuttosto le questioni connesse ai rapporti con il territorio. Ritiene che l'emendamento presentato dal suo gruppo abbia proprio il pregio di ancorare la facoltà del sindaco di visitare il carcere senza autorizzazione a quelle che sono le sue reali competenze.

Manlio CONTENUTO (Pdl) invita la relatrice a riflettere sulla circostanza che al sindaco la legge non attribuisce alcun potere ispettivo neanche nelle materie che rientrano nelle sue competenze, prevedendo che tale potere sia esercitato da organi tecnici che, sulla base delle verifiche fatte, riferiscono successivamente al sindaco, che prenderà le decisioni conseguenti. Il rischio da evitare, a suo parere, è quello di capovolgere tale costruzione trasformando il sindaco, almeno in relazione alle carceri, in un organo ispettivo, che però non possiede alcuna competenza tecnica in merito.

Lorenzo Ria (UdCpTP) ritiene che il ruolo rappresentativo del sindaco legittimi questi a svolgere delle funzioni ispettive nelle carceri a pari degli altri soggetti previsti dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Contento, ritenendo che sussista il rischio che alcuni sindaci possano strumentalizzare la facoltà che la proposta in esame intenderebbe attribuire loro.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, non comprende la ragione della contrarietà all'estensione ai sindaci della facoltà di visitare le carceri senza previa autorizzazione, considerato che i sindaci hanno gli strumenti per intervenire in caso di violazione dei diritti umani.

Manuela REPETTI (Pdl), dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Contento, sottolinea come anche il sindaco,

come evidenziato dall'onorevole Ria, abbia un ruolo rappresentativo che legittimi l'attribuzione di un autonomo potere di sindacato ispettivo. Non ritiene che tale potere possa essere attribuito al presidente della provincia e agli assessori.

Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario all'attribuzione al sindaco di un potere ispettivo di carattere generale che attualmente non ha e che non fa parte delle sue funzioni. Ritiene che esista già un organo di controllo permanente, rappresentato dal magistrato di sorveglianza.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO in primo luogo rileva come la proposta di legge in esame sia volta ad attribuire ai sindaci un potere che essi non hanno mai chiesto, in quanto nella realtà concreta ogni sindaco che abbia voluto visitare un carcere lo ha fatto ottenendo senza problemi l'autorizzazione necessaria. Non ritiene comunque che i sindaci, ai quali sono attribuiti dalla legge unicamente poteri amministrativi in relazione al territorio comunale, possano essere in alcun modo parificati ai parlamentari, specialmente in relazione alla materia della tutela dei diritti umani. Invita, quindi, la Commissione a riflettere se sia realmente necessaria l'attribuzione al sindaco della potestà di visitare le carceri senza previa autorizzazione.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge le è stata suggerita dal sindaco di Enna e che è sostenuta da un gran numero di sindaci di ogni parte d'Italia e di diversa appartenenza politica.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in considerazione di quanto emerso dal dibattito fissa alle ore 14 di mercoledì 8 febbraio 2011 un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Fulvio Follegot.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.**

**Emendamenti al nuovo testo C. 4663 Biasotti.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già espresso un parere favorevole con osservazione sul testo in esame nella seduta del 6 dicembre 2011. La IX Commissione, che sta esaminando il provvedimento in sede legislativa, ha quindi trasmesso, per i pareri di competenza, gli emendamenti 1.100 e 1.200 del relatore, approvati in linea di principio.

Il sostituto del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda come il provvedimento in esame, costituito da un unico articolo, sia diretto a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse.

L'emendamento 1.100 è volto a sopprimere da comma 1 le parole « dell'ordine pubblico ». Dalla modifica deriva una precisazione sulle competenze dell'ENAC, che non riguardano, appunto, l'ordine pubblico, bensì la salvaguardia della sicurezza della circolazione, della accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza.

L'emendamento 1.200 è invece volto a meglio coordinare il testo del comma 3 con quello del comma 2 del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.200.

Nessuno chiedendo di intervenire, La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 12.20**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 25 gennaio 2012.*

**Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.**

**C. 2094 Tenaglia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.20 alle 13.10.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05991 Ria ed altri: Problematiche relative al fenomeno dell'usura.**

Lorenzo RIA (UdCpTP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lorenzo RIA (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, dalla quale emerge un apprezzabile impegno del Governo nella lotta contro il fenomeno dell'usura. Auspica peraltro che l'attenzione del Governo in questo settore sia sempre mantenuta alta e che l'impegno sia sempre costante.

**5-05992 Samperi ed altri: Sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia.**

Marilena SAMPERI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, chiarisce come l'interrogazione intendesse rappresentare lo sconcerto che il codice antimafia ha provocato nelle associazioni che lavorano in zone particolarmente difficili del territorio contro la criminalità organizzata. Il codice, infatti, si basa su una *ratio* riduttiva che pone al centro la tutela del terzo creditore e l'esigenza dello Stato di fare cassa. Tuttavia, non possono essere questi gli obiettivi di un provvedimento che si propone di combattere in modo efficace la criminalità organizzata. Con l'atto di sindacato ispettivo si chiedeva quindi se il Governo avesse intenzione di adottare nuovi provvedimenti per colpire in modo efficace la criminalità organizzata.

**5-05993 Palomba: Problematiche connesse alla carenza di organico presso il tribunale di Nuoro.**

Federico PALOMBA (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta. Sottolinea come la situazione del tribunale di Nuoro sia molto grave ed emergenziale, contrariamente a quanto si potrebbe evincere dalla risposta del Governo. Ritiene inoltre incomprensibile e ingiustificato che il CSM abbia ridotto le assegnazioni al predetto tribunale da quattro a un solo magistrato.

**5-05994 Contento: Sulla carenza di personale presso la procura della Repubblica di Pordenone.**

Manlio CONTENUTO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, afferma di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta. Chiarisce di essere ovviamente al corrente di quali siano le competenze del CSM, ma sottolinea come l'interrogazione dovrebbe svolgere anche una funzione di impulso nei confronti del Governo, affinché questo, per quanto di competenza, stimoli il CSM e accerti le ragioni di alcuni comportamenti che appaiono privi di apparente giustificazione e razionalità.

**5-05995 Lussana: Sulla concessione del regime di semilibertà a favore di Marino Occhipinti in relazione alle esigenze di tutela delle vittime dei reati.**

Carolina LUSSANA (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carolina LUSSANA (LNP), replicando, afferma di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta. Per quanto l'ordinamento penitenziario consenta l'applicazione di determinati benefici anche a chi ha commesso i delitti più gravi, ritiene che si debba verificare con estrema attenzione la praticabilità in concreto di certe misure in relazione ai reati commessi. Data la gravità dei delitti commessi, considera assolutamente inopportuna la distinzione tra la posizione di Marino Occhipinti e quella degli altri componenti della « banda della Uno bianca », sempre che non si voglia considerare « miracoloso » il percorso di rieducazione compiuto dal signor Occhipinti. Ritiene che occorra un impegno più stringente per limitare l'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Rileva come la tutela attuale delle vittime dei reati sia inadeguata e come il recente decreto « svuota carceri » ponga seri dubbi sulla reale volontà del Governo di elevare il livello di tutela delle vittime dei reati. Si riserva comunque di valutare il lavoro che sarà svolto dal tavolo tecnico cui si fa riferimento nella risposta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Audizione del Sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sull'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Interviene il sottosegretario per la giustizia Salvatore MAZZAMUTO.

Il dottor Luigi BIRRITTERI, *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lanfranco TENAGLIA (PD), Enrico COSTA (PdL), Federico PALOMBA (IdV), Angela NAPOLI (FLpTP), Nicola MOLTENI (LNP), Marilena SAMPERI (PD), Manlio CONTENTO (PdL), Lorenzo RIA (UdCPTP), Anna ROSSOMANDO (PD), Carlo MONAI (IdV), Maurizio SCCELLI (PdL), Mario CAVALLARO (PD), Pietro TIDEI (PD), Rita BERNARDINI (PD), Guido MELIS (PD), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Salvatore TORRISI (PdL), Pina PICIERNO (PD), Donatella FERRANTI (PD), Sandro BRANDOLINI (PD), Carlo Emanuele TRAPPO-



LINO (PD), Michele SCANDROGLIO (PdL) e Giulio CALVISI (PD).

Rispondono il dottor Luigi BIRRIT-TERI, *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia* e il Sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore MAZZAMUTO.

Federico PALOMBA, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Squadre investigative comuni sovranazionali.**  
**C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

**Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali**

ART. 1.

*(Attuazione della decisione quadro  
n. 2002/465/GAI).*

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in altri accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

ART. 2.

*(Procedura attiva per la costituzione  
delle squadre investigative comuni).*

1. Il procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi e convenzioni di cui all'articolo 1, la costituzione delle squadre investigative comuni quando procede ad indagini relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-*quater* e 3-*quinqies*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.

3. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), del codice di procedura penale dal procuratore nazionale antimafia.

4. Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere di cui al comma 1, la richiesta è formulata d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa, il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal procuratore generale presso la corte di cassazione). Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il contrasto è risolto dal procuratore nazionale antimafia.

5. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura pe-

nale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto secondo le direttive del pubblico ministero.

ART. 3.

*(Procedura passiva per la costituzione delle squadre investigative comuni).*

1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno Stato estero è trasmessa al procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente. Il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Il procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune al Ministro della giustizia che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può disporre che ad essa non si dia corso qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Se nella richiesta di istituzione di una squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di istituzione di squadre investigative comuni.

ART. 4.

*(Atto costitutivo e durata della squadra investigativa comune).*

1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dai procuratori della Repubblica interessati nel caso in cui l'indagine è connessa o collegata ad altra in corso presso un diverso ufficio di procura.

2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica:

a) il titolo di reato con la descrizione sommaria dei fatti oggetto delle indagini;

b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune;

c) il nominativo del responsabile della squadra nel territorio dello Stato ove si svolgono le indagini e delle condizioni di esercizio delle sue funzioni;

d) il nominativo dei pubblici ministeri eventualmente designati a farne parte;

e) il nominativo del capo della squadra da individuare nel funzionario o nell'ufficiale appartenenti alla polizia giudiziaria;

f) il nominativo dei componenti designati dalle competenti autorità straniere;

g) i membri nazionali ed i membri distaccati degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituzionali ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) le modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati dagli Stati, organizzazioni internazionali organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g);

i) il nominativo dei magistrati eventualmente designati dal procuratore generale presso la corte d'appello o dal procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini del coordinamento investigativo;

l) gli atti da compiersi all'estero e delle modalità necessarie all'utilizzazione processuale dei medesimi;

m) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.

3. Quando la squadra investigativa è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.

4. Il termine di cui al comma 2, lettera m), non può essere superiore a sei mesi. In ragione della oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito, può essere richiesta, prima della scadenza delle indagini, la proroga del termine al giudice per le indagini preliminari che ha sede presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui opera il procuratore che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra ovvero, nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), del codice di procedura penale, al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma... In ogni caso la durata non può essere superiore al termine massimo delle indagini previsto per i reati per cui si procede. La proroga è comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello o al procuratore nazionale antimafia.

5. Le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di Stato straniero sono comunicate anche al Ministro della giustizia.

#### ART. 5.

*(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti. Direzione delle indagini).*

1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri della squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agli atti di

indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.

3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1 sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale

4. Ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squadra investigativa comune.

5. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

#### ART. 6.

*(Utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine).*

1. L'autorità giudiziaria può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto istitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, nei limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al medesimo comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto istitutivo della squadra investigativa comune.

3. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano ovvero all'estero.

4. Nei casi previsti dalla presente legge, gli atti compiuti all'estero congiuntamente con l'autorità straniera o nell'ambito di squadre investigative comuni hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice

5. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:

a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;

b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Il consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;

d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.

#### Art. 7.

*(Responsabilità penale).*

1. Nel corso delle operazioni della squadra investiva comune, i funzionari di

uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

#### ART. 8.

*(Responsabilità civile per i danni).*

1. Lo Stato italiano è responsabile dei danni causati nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da parte dei propri funzionari conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al comma 1 provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari, lo Stato italiano i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

3. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.

#### ART. 9.

*(Clausola di invarianza).*

1. All'attuazione della presente legge, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05991 Ria ed altri: Problematiche relative al fenomeno dell'usura.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Ria ed altri con l'interrogazione all'ordine del giorno chiedono di conoscere le misure che il Governo intende adottare per contrastare il fenomeno dell'usura.

La questione viene posta anche in relazione alla pubblicazione di un rapporto di « Sos Impresa », edito il 10 gennaio 2012 con il titolo « Le mani della criminalità sulle imprese », che può senz'altro costituire uno strumento di approfondimento per gli addetti ai lavori.

Devo innanzitutto premettere che il Ministero dell'interno, e per esso le autorità provinciali di pubblica sicurezza, rivolgono la massima attenzione a questo fenomeno, per la sua pericolosità sociale e per la devastazione che produce nei diversi strati della popolazione.

Tuttavia la prevenzione e la repressione dell'usura continuano a registrare alcune difficoltà perché si tratta, per larga parte, di un fenomeno « sommerso », sia per l'elusività del delitto, sia per la nota ritrosia delle vittime alla denuncia. Per valutarne le dimensioni, sulla base di elementi certi fornisco, pertanto, i dati relativi agli esiti delle risultanze investigative e alle operazioni di polizia giudiziaria.

Nel 2009 sono stati scoperti 530 reati, ed inquisite 1.256 persone. Nel 2010 sono stati 512 i reati scoperti e 1327 le persone inquisite; mentre nel 2011 i reati scoperti sono 423 e le persone inquisite 1188.

L'usura si connota per il forte « impatto sociale » e non risparmia gli strati più deboli della società, abbassando così il livello di percezione di sicurezza, sia per le manifestazioni criminali ad essa collegate,

connotate spesso da forte aggressività, sia per gli effetti dannosi sull'economia in generale.

La gravità e complessità del fenomeno ha richiesto l'individuazione di specifici organismi che possano dedicarsi in maniera specialistica alla materia non solo per attività di contrasto, ma anche per finalità preventive e solidaristiche.

Tali organismi, sui quali mi accingo a riferire, sono anche il risultato di una maggiore e più avvertita sensibilità dell'opinione pubblica sul problema, registrata nell'arco dell'ultimo decennio, dopo le iniziative sviluppate a seguito delle attività di alcuni organismi di solidarietà sociale e delle prime associazioni *antiracket*.

In questa direzione il Ministero dell'interno intende ribadire alla Commissione la priorità dell'impegno e ciò perché i fenomeni di usura rappresentano la spia di altri fenomeni criminali. È nell'usura e nel *racket* che la criminalità organizzata esercita le forme più pervasive di controllo del territorio.

Un buon deterrente è costituito dalla istituzione di organismi *ad hoc*. Mi riferisco, in particolare, al « Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiestorsione ed antiusura » con il quale si è voluta istituzionalizzare la risposta dello Stato a tale fenomeno.

Il Commissario, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44 articolo 19, presiede il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero dell'interno, che esamina le istanze di accesso al Fondo di solidarietà.

L'azione del Commissario, in particolare, ha trovato concreta espressione in una serie di interventi, che meritano di essere segnalati.

Mi riferisco al rifinanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, previsto dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla proposizione di progetti nell'ambito del PON Sicurezza Obiettivo « Convergenza 2007-2013 », in partenariato con Associazioni di categoria ed Associazioni Antiracket e Antiusura.

Colgo l'occasione per ricordare che queste associazioni svolgono un fondamentale ruolo in chiave preventiva, anche sotto il profilo del sostegno alle vittime dei reati.

Nella stessa direzione viene svolta un'azione sul territorio, congiuntamente alle prefetture delle regioni maggiormente interessate, per la soluzione di singoli casi in cui si siano verificate difficoltà di accesso al credito o dismissioni improvvise degli affidamenti bancari ad imprenditori che abbiano denunciato i reati di estorsione o di usura.

Particolare attenzione viene rivolta ai rapporti con il sistema bancario, con le categorie produttive e con il mondo dell'associazionismo.

Grande significato assume la costituzione di parte civile del Commissario straordinario in processi per estorsione ed usura di particolare rilievo. Gli interventi in giudizio (finora 15) hanno anche consentito di ottenere decisioni risarcitorie.

Vanno anche evidenziati gli interventi finalizzati a snellire le procedure di erogazione dei benefici previsti per le vittime del racket e dell'usura, allo scopo di ridurre i tempi di definizione delle istanze.

I risultati sotto questo profilo sono incoraggianti, come evidenziato dalla rilevanza delle somme erogate.

Negli ultimi dieci anni, infatti, sono stati corrisposti, solo per le vittime di usura, 92 milioni di euro circa, di cui oltre 31 milioni nell'ultimo triennio.

Nel solco dell'attività di prevenzione e sensibilizzazione si pone anche la sottoscrizione di Protocolli di intesa tra Istituzioni pubbliche e tutti i soggetti interessati.

Nel 2007 è stato sottoscritto l'Accordo-Quadro tra il Ministro dell'interno, l'ABI, la Banca d'Italia e da tutti i soggetti istituzionali e sociali, coinvolti nella prevenzione e nel sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura.

Periodicamente sono state promosse campagne di informazione volte a promuovere la più ampia conoscenza delle misure antiusura ed è stato attivato un numero verde per ricevere le denunce.

Le persone in difficoltà devono sapere che l'usura non è una tappa obbligata per chi ha bisogno di aiuto finanziario e che vi sono norme (le leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999) che consentono di evitare il ricorso al finanziamento illecito, di liberare la vittima e punire l'usuraio.

Ai fini della prevenzione del fenomeno – sovente, come già detto, collegato alla criminalità organizzata – assumono grande importanza le misure previste nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto Codice Antimafia).

La normativa tiene conto dell'evoluzione delle modalità di « eterodirezione » dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata, che non si limita più a controllare direttamente i consigli di amministrazione o le quote sociali ma, sempre più spesso, introduce propri « referenti » all'interno degli organi di controllo. In questa direzione le cautele antimafia, oltre ai già previsti organi di *governance* della società sono state estese anche al direttore tecnico.

Voglio infine ricordare che il Senato della Repubblica, il 17 gennaio scorso, ha definitivamente approvato il disegno di legge 307-B, ora è in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, che reca norme in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'intervento legislativo introduce maggiore flessibilità sulle modalità di accesso ai fondi per le vittime del racket e dell'usura e prevede un inasprimento delle pene in materia di estorsione.

La nuova disciplina, tra l'altro, offre la possibilità di erogazione dei mutui previsti in favore delle vittime dell'usura

anche ad imprenditori dichiarati falliti, previo parere favorevole del giudice fallimentare.

È prevista, inoltre, che gli enti locali possano disporre l'esonero o il rimborso, totale o parziale, del pagamento dei tributi, tariffe e canoni a favore degli imprenditori vittime di richieste estorsive.

Ribadisco, a questo punto, quanto già detto all'inizio del mio intervento e, nel-

l'accogliere l'auspicio dell'onorevole interrogante, riaffermo l'impegno del Ministero dell'interno, e con esso di tutte le istituzioni responsabili, nel combattere questo fenomeno criminale e nel sostenere tutti coloro, imprenditori, commercianti ed esponenti della società civile, che si propongono di ostacolare questa forma di inquinamento dell'economia legale della società.



## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-05992 Samperi: Sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Samperi evidenziando, innanzitutto, che prima dell'emanazione del decreto legislativo 159/2011 (cosiddetto Codice antimafia), la legge n. 575/65 (precedentemente vigente) già prevedeva, all'articolo 2-ter, terzo comma, che il provvedimento di confisca nel caso di indagini complesse potesse essere emanato anche successivamente all'adozione della misura di prevenzione personale, purché entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro. La medesima disposizione prevedeva, altresì, che tale termine potesse essere prorogato di un ulteriore anno con provvedimento del tribunale. Le conseguenze della violazione del termine sono state subito chiarite dall'interpretazione giurisprudenziale, che ha ritenuto l'inefficacia del sequestro e la conseguente nullità del successivo provvedimento di confisca, tranne nel caso in cui la misura patrimoniale fosse stata emessa contestualmente alla misura personale. La conclusione appariva, però, fortemente sospetta di illegittimità costituzionale – sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della carta fondamentale – in quanto consentiva di trattare in modo differente situazioni del tutto analoghe, contrariamente al principio affermato nella sentenza n. 465/93 della Corte costituzionale, dove si precisava chiaramente che una eventuale distinzione nell'applicazione dei termini dell'articolo 2-ter fondata sul momento in cui viene disposto il sequestro dei beni « non può essere seguita perché si fonda su un criterio di differenziazione – il

momento di applicazione della cautela – del tutto estrinseco ed accidentale rispetto alle finalità della misura patrimoniale ».

Il codice antimafia, pertanto, in attuazione di uno specifico punto di delega, ha provveduto correttamente ad uniformare la disciplina del termine per l'emanazione del decreto di confisca, prevedendo che lo stesso debba essere sempre emesso entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, prorogabile per periodi di sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; il termine complessivo di due anni e sei mesi, previsto dalla nuova disciplina risulta, pertanto, anche più ampio di quello precedentemente vigente, pari a due anni. In relazione, poi, alla tutela dei terzi nel procedimento di prevenzione, la legge delega imponeva di procedere alla verifica della buona fede degli stessi, al precipuo fine di consentire loro l'insinuazione nella procedura di prevenzione per ottenere soddisfazione delle proprie pretese. L'unico limite posto al riguardo dalla legge citata era quello del 70 per cento del valore dei beni confiscati, ribadito nell'articolo 53 del codice. I criteri di delega, pertanto, imponevano – in assenza di adeguati stanziamenti che consentissero di rinvenire *aliunde* la copertura finanziaria per soddisfare le legittime pretese dei terzi e di evitare, quindi, la vendita dei beni – di procedersi, ove necessario, alla liquidazione del patrimonio del destinatario

della misura di prevenzione patrimoniale. Il codice antimafia, pertanto, ha in tal modo effettuato l'unico temperamento possibile tra le esigenze di tutela dei terzi, ormai unanimemente riconosciute, e le risorse finanziarie attualmente disponibili, che non consentono, allo stato, la creazione di un fondo dedicato alla soddisfazione delle predette pretese creditorie.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-05993 Palomba: Problematiche connesse  
alla carenza di organico presso il tribunale di Nuoro.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'onorevole Palomba passando subito a riferire i dati riguardanti la specifica situazione operativa del Tribunale di Nuoro.

Detto ufficio giudiziario – composto oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 2 Presidenti di sezione e da 13 giudici presenta, allo stato, le vacanze di 5 dei predetti posti di giudice.

La situazione come sopra descritta, peraltro, tiene conto sia dei trasferimenti (già disposti ma attualmente ancora privi di effetti) dei dottori Nicola Fenicia al Tribunale di Rovereto (con decreto ministeriale in data 23 giugno 2011) ed Elisa Marras al Tribunale di Sassari (con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012), sia dei trasferimenti (anch'essi già disposti ma privi, allo stato, di effetti) dei dottori Mariano Arca (con decreto ministeriale del 20 ottobre 2011) e Manuela Anzani (deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 dicembre 2011) al Tribunale in questione.

Ciò detto, proprio con specifico riferimento alle problematiche che caratterizzano il settore penale, va segnalato che – contrariamente a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo – allo stesso risultano tabellarmente destinati, sia pure in via non esclusiva – oltre al Capo dell'Ufficio ed al Presidente di sezione dottor Antonio Luigi Demuro, anche i giudici Tiziana Longu (dal 3 febbraio 2011) e Cristiana Satta (dall'11 aprile 2011).

Peraltro, anche il dottor Claudio Cozzella è stato addetto al settore penale dibattimentale dal 3 novembre 2009 al 21 dicembre 2011, data in cui ha assunto le

funzioni di g.i.p./g.u.p. in sostituzione della dottoressa Anna Rita Murgia, trasferita ad altra sede giudiziaria.

Intendo inoltre ricordare che, con provvedimento di variazione tabellare dell'8 giugno 2011, il Presidente del Tribunale ha disposto, in particolare, che a decorrere dal 16 settembre 2011 i collegi penali per lo svolgimento dei nuovi processi, da fissarsi nella giornata di martedì di ogni settimana, siano formati dal Presidente della Sezione dottor Luigi Demuro, dalla dottoressa Tiziana Longu e dal dottor Andrea Bernardino, con possibilità di sostituzione di uno dei due giudici con il dottor Claudio Cozzella limitatamente ai processi per i quali si può prevedere la definizione entro il gennaio 2012.

Infine, nel rimarcare che le questioni attinenti alla copertura degli organici del personale di magistratura richiamano profili di specifica competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, voglio evidenziare che le problematiche che connotano le condizioni dell'organico del Tribunale di Nuoro e quelle di tutti gli altri uffici giudiziari interessati ai movimenti di magistrati hanno costituito oggetto di ordinaria informazione e conoscenza di tutti gli organi ed uffici competenti.

Nello specifico, e nel pieno rispetto delle prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura, il competente Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria ha segnalato che non sono stati ravvisati, allo stato ulteriori e diversi profili utili ad azionare le facoltà del Ministro della giustizia di cui all'articolo 11 della legge n. 195 del 1958.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-05994 Contento: Sulla carenza di personale presso la procura della Repubblica di Pordenone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'onorevole Contento segnalando, in primo luogo – con un'osservazione di carattere generale – che le problematiche attinenti alla copertura degli organici del personale di magistratura, ivi compreso quello della Procura della Repubblica di Pordenone, richiamano profili di specifica competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

La mia è una premessa doverosa che non priva di rilevanza la questione affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, che ruota sulla necessità, che il Governo condivide, di ottimizzare e, se del caso, potenziare le risorse degli uffici giudiziari, al fine di garantire una migliore efficacia nell'erogazione del « servizio giustizia ».

Ciò premesso, passo subito a riferire i dati riguardanti la specifica situazione operativa della Procura della Repubblica di Pordenone, sulla base delle informazioni acquisite dal competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

Faccio presente, in particolare, che l'organico magistratuale togato di tale ufficio requirente, composto, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 7 Sostituti Procuratori presenta, allo stato, le vacanze di 2 dei predetti posti di Sostituto Procuratore.

Preciso, in proposito, che le due vacanze sono state già pubblicate dal Con-

siglio Superiore della Magistratura in data 21 luglio 2011 ma che la procedura si è conclusa senza assegnazione dei due posti messi a concorso per mancanza di aspiranti. Pertanto, per poter realizzare l'effettiva copertura dei posti in questione, la procedura citata dovrà essere rinnovata.

Voglio comunque evidenziare che la situazione descritta tiene conto del trasferimento dalla Procura della Repubblica di Verona a quella di Pordenone del dottor Pier Umberto Vallerin (già disposto con decreto ministeriale 20 ottobre 2011 ma attualmente ancora privo di effetti).

Quanto all'aliquota di giudici onorari (Vice procuratori onorari) assegnata alla Procura della Repubblica di Pordenone, la stessa risulta attualmente composta da sette unità, quattro delle quali presenti in servizio, mentre le altre tre unità sono in attesa di assumere possesso delle funzioni loro assegnate.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare l'interrogante che resta ferma l'attenzione del Ministro della giustizia alle problematiche dell'ufficio requirente di Pordenone e l'impegno a fronteggiarne le esigenze operative, nell'imprescindibile contemperamento con i bisogni di tutti gli altri Uffici giudiziari.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-05995 Lussana: Sulla concessione del regime di semilibertà a favore di Marino Occhipinti in relazione alle esigenze di tutela delle vittime dei reati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Lussana, la Sua interrogazione trae origine dalla concessione a favore di Marino Occhipinti – detenuto presso la casa di reclusione di Padova – del beneficio previsto dall’articolo 48 della vigente legge sull’ordinamento penitenziario.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 14 dicembre 2011, ha concesso all’Occhipinti il beneficio della semilibertà per lo svolgimento di attività lavorativa presso la Cooperativa Sociale Giotto di Padova, per conto della quale il detenuto lavora all’interno dell’istituto penitenziario da dieci anni; l’offerta lavorativa da parte della Cooperativa prevede l’impiego del detenuto nei cantieri gestiti dalla stessa, con mansioni di tipo sia amministrativo (connesse all’attività di *call-center*) che operativo (manutenzione del verde pubblico e spazzamento strade).

Credo che non sia vano inquadrare correttamente la posizione giuridica dell’Occhipinti al fine di distinguere nettamente la sua figura da quella dei più noti fratelli Savi.

Marino Occhipinti ha riportato due condanne definitive: la prima per i delitti di associazione a delinquere (reato commesso da gennaio ad aprile 1988), di omicidio volontario tentato e consumato, di tentata rapina aggravata, furto aggravato e violazione della normativa in materia di armi (reati commessi il 19 febbraio 1988); la seconda per due rapine aggravate e porto illegale di armi (commessi il 4 febbraio 1988), furto aggravato

(commesso il 10 febbraio 1988) e detenzione illegale di munizioni (commesso sino al 29 novembre 1994).

Come è agevole notare, i fatti ascritti all’Occhipinti – di indubbia gravità tenuto anche conto della qualità di appartenente alla Polizia di Stato rivestita dal predetto – si collocano (ad eccezione della detenzione di munizioni) in una finestra temporale molto ristretta, nella quale egli aveva appena 23 anni: i primi quattro mesi del 1988. I più noti fratelli Roberto, Fabio ed Alberto Savi sono stati ritenuti promotori e capi dell’associazione a delinquere tristemente nota come « banda della Uno bianca » e responsabili di oltre trenta delitti commessi fra il 1987 ed il 1994.

L’Occhipinti è detenuto sin dal 29 novembre 1994 ed ha sin qui scontato (calcolata anche la pena detratta a titolo di liberazione anticipata, pari a quasi quattro anni) oltre venti anni della pena inflittagli (ergastolo con isolamento diurno per mesi sette e giorni ventidue, come risultante dal provvedimento di cumulo dell’11 novembre 2002).

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, nel concedere il beneficio richiesto dall’Occhipinti, ne ha positivamente valutato l’*iter* trattamentale, ritenendo che « risulta acclarato l’importante e genuino percorso di revisione critica del detenuto rispetto alle condotte antiggiuridiche per cui è stato condannato ».

L’ultima relazione comportamentale del dicembre 2011 attesta il rilevante impegno profuso dall’Occhipinti nell’attività lavorativa svolta sia gratuitamente

(per la redazione della rivista « *Ristretti Orizzonti* » e per la manutenzione di alcuni capannoni dell'istituto penitenziario di appartenenza) che con remunerazione (per conto della Cooperativa Sociale Giotto), mettendo in atto le proprie competenze e capacità personali ed avviando, attraverso il lavoro ed i contatti con gli operatori, un cammino di riavvicinamento alla società fondato su valori positivi e condivisi; il Tribunale ha giustamente posto in evidenza che l'Occhipinti utilizza parte della sua retribuzione per il risarcimento a favore delle vittime dei reati compresi nella prima sentenza di condanna.

Venendo alla risposta alla interrogazione da Lei sottoposta, è nota la ferma volontà delle Istituzioni, e *in primis* del Guardasigilli, di introdurre nel nostro ordinamento forme ancora più incisive di tutela e protezione delle vittime dei reati e dei loro familiari.

Sul tema specifico della tutela delle vittime di reati efferati, il Ministero della giustizia è impegnato – insieme ad altri Dicasteri – in un tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. La finalità perseguita è quella di predisporre un provvedimento di riordino e semplificazione della disciplina in materia previdenziale ed assistenziale in favore di quelle stesse vittime. Il testo del provvedimento è già all'esame del tavolo tecnico e consentirà di garantire ai beneficiari livelli di assistenza morale e materiale adeguati, quale espressione di solidarietà nazionale.

Il Ministero della giustizia è altresì impegnato in un tavolo tecnico per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, riguardante la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime della tratta. Anche in questo caso è stato predisposto uno schema di delega legislativa finalizzato a dare completa e definitiva attuazione alla decisione quadro 2001/220/GAI

del Consiglio, del 15 marzo 2001, con specifico riguardo alla posizione della vittima nel procedimento penale.

In un'ottica di maggiore concretezza, mi preme segnalare che la « Commissione sulla mediazione penale e giustizia riparativa », istituita sin dal 2002 presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, ha svolto nel caso in esame una approfondita e significativa attività (della quale si dà atto nel testo dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza), che ritengo utile sintetizzare schematicamente:

nel 2005, a seguito della manifestata volontà da parte dell'Occhipinti di avviare un percorso di riavvicinamento alle vittime dei reati, la predetta Commissione avviò un apposito percorso di mediazione penale (il primo in Italia che riguardava delitti di rilevante gravità), che giunse a maturazione nel dicembre 2009 e che condusse il detenuto ad ammettere le proprie responsabilità ed a chiedere perdono, secondo le proprie capacità;

nel 2007, l'Occhipinti, attraverso la rivista *Ristretti Orizzonti*, ebbe modo di confrontarsi con prossimi congiunti di vittime di gravissimi reati, così maturando importanti riflessioni sul proprio vissuto;

nel 2011, l'Occhipinti ebbe un incontro con il figlio di un maresciallo di pubblica sicurezza ucciso dalla Brigate Rosse nel 1976, a seguito del quale si ebbe modo di ipotizzare ulteriori percorsi riparativi verso le comunità (sociale e lavorativa) di appartenenza.

Orbene, anche l'intrapreso cammino di mediazione penale (attuato nei confronti di prossimi congiunti di vittime di gravissimi reati, stante l'impossibilità di coinvolgere le vittime dei reati per i quali l'Occhipinti è stato condannato) ha condotto il Tribunale di Sorveglianza – unitamente alla ritenuta assenza di pericolosità sociale, alla revisione critica da parte del detenuto, alla positiva fruizione di

numerosi permessi-premio ed alla validità dell'offerta lavorativa – a ritenere l'assoluta meritevolezza del percorso rieducativo dell'Occhipinti ed a concedergli il beneficio richiesto, pur nella esplicita con-

sapevolezza della difficile praticabilità e talvolta dell'impossibilità di ottenere il perdono delle persone offese nel caso di commissione di gravissimi reati contro la persona.